

interventi per il rilancio delle attività produttive) ha conferito al Governo delega, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle Regioni, per l'individuazione di infrastrutture pubbliche e private di preminente interesse nazionale da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese.

Secondo la Legge 443/2001, il procedimento di individuazione delle opere di preminente interesse nazionale si sviluppa mediante programma predisposto dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, d'intesa con i Ministeri competenti e le regioni interessate, per essere inserito, previo parere del CIPE e della Conferenza unificata Stato-Regioni, nel Documento di programmazione economico-finanziario.

Le finalità che devono essere perseguite attraverso l'individuazione delle opere di interesse nazionale sono tra gli altri: il riequilibrio socio-economico fra aree del territorio nazionale, l'adeguamento della strategia nazionale a quella comunitaria delle infrastrutture e della gestione dei servizi pubblici locali di difesa dell'ambiente.

Gli interventi infrastrutturali strategici di preminente interesse nazionale vengono quindi, in quanto tali, attratti nell'ambito della sfera della programmazione economico-finanziaria dello Stato; siffatte caratteristiche, attribuite alla realizzanda infrastruttura, potendo consentire il superamento dell'autonomia decisionale degli enti locali territorialmente interessati dall'intervento, in vista del perseguimento delle finalità indicate nella legge delega.

Con Decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190 (poi trasfuso nella sezione I del Capo IV del Codice degli appalti) il Governo ha dato attuazione alla delega conferita con la Legge 443/2001 prevedendo, tra le altre, norme speciali in materia di partecipazione dei cittadini al procedimento di realizzazione delle infrastrutture, con

particolare riferimento alla possibilità di presentare osservazioni al progetto infrastrutturale.

In questo modo, gli aspetti peculiari, in termini di deroghe all'autonomia degli enti locali, nonché alle regole sulla partecipazione al procedimento, imposti dalla normativa concernente la realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale, fanno emergere l'esigenza di rendere il più possibile lineare, comprensibile e, in definitiva, trasparente, il processo decisionale che riconduce alla realizzazione dell'opera infrastrutturale la natura "strategica di preminente interesse nazionale"; tale carattere non derivando, esclusivamente, dal formale inserimento nella Deliberazione del CIPE prevista dalla legge 433/2001, bensì dovendo apparire dalla coerenza dei presupposti progettuali, anche in termini economici, e normativi dell'intervento programmato.

La funzione di garanzia dell'imparzialità e del buon andamento delle pubbliche amministrazioni assegnata al Difensore civico si sostanzia quindi nella sollecitazione alla trasparenza, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa affinché gli uffici, a vari livelli coinvolti dalla realizzazione dell'infrastruttura, doverosamente forniscano chiarimenti alle osservazioni, in ipotesi, prospettate.

Nel corso dell'anno 2010 l'Ufficio ha avuto modo di occuparsi di una questione concernente il progetto dell'autostrada Asti-Cuneo, opera strategica di preminente interesse nazionale, con particolare riferimento al mancato riscontro, da parte delle Amministrazioni regionali e statali, alle osservazioni formulate da un cittadino ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale".

Tali osservazioni inerivano al carattere, alla consistenza e finalità dell'opera, ai carichi di traffico, all'impatto paesistico e alla tutela dei siti di Interesse Comunitario del progetto preliminare dell'autostrada Asti-Cuneo nella parte in cui aveva inserito la realizzazione della tangenziale Asti-Ovest.

In particolare, il ricorrente aveva rilevato alcuni aspetti che di fatto escludevano la possibilità che la tangenziale Asti-ovest assumesse caratteristiche di tronco autostradale e quindi di opera di interesse nazionale; tra cui lo sbocco dell'arteria sulla statale 10 tramite una rotatoria, l'obbiettivo esplicitato di separare il traffico di scorrimento da quello locale, l'inserimento della tangenziale tra i progetti strategici della Città di Asti per risolvere i problemi di coesistenza del centro storico, la richiesta formulata da parte della Regione Piemonte di stralciare il progetto da quello più generale della autostrada Asti-Cuneo.

Tali aspetti quindi, secondo il ricorrente, risultavano in aperta contraddizione con l'individuazione di un'opera con le caratteristiche costruttive di tipo autostradale per una lunghezza di cinque chilometri ed un costo di 75.000 euro al metro lineare, con prospettiva di cantieri aperti per sei- otto anni e la quasi paralisi delle principali arterie cittadine

Al riguardo, l'Ufficio ha richiesto agli uffici di esplicitare se, alla luce della previsione dell'opera "quale strada di collegamento extraurbano", fossero ancora presenti i presupposti per classificarla come "opera strategica di interesse nazionale" e di precisare in quali modi e forme si intendesse garantire la partecipazione dei cittadini al procedimento relativo alla progettazione dell'opera, specificandone e rendendo pubblici modi, tempi e costi inerenti.

In merito, la Regione Piemonte ha fornito una risposta con la quale ha fatto presente che il lotto in questione “pur non avendo nel suo complesso delle caratteristiche tecniche prettamente autostradali, ha sempre fatto parte integrante del sistema autostradale Asti-Cuneo (e in questi termini è stata anche inserita nella convenzione di concessione stipulata tra ANAS S.p.A. e società Asti-Cuneo S.p.A) il quale è tra le opere strategiche a livello nazionale fin dalla prima Delibera CIPE 121/200 e di conseguenza soggetto alle procedure di legge obiettivo, oggi D. Lgs 163/2006 e s. m .i.”.

D’altro canto, il Ministero delle Infrastrutture e trasporti ha comunicato di avere preso atto delle osservazioni proposte dal ricorrente, riservandosi di valutarle nel prosieguo dell’iter procedimentale finalizzato alla realizzazione del progetto dell’autostrada Asti-Cuneo, nonché illustrato le regole sulla partecipazione previste dalla normativa sulla realizzazione delle opere di preminente interesse nazionale; senza fornire alcuna indicazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per classificare come “opera strategica di interesse nazionale” alla luce delle osservazioni formulate dal ricorrente.

Pertanto, l’Ufficio ha invitato il Ministero a fornire una risposta esaustiva, rammentando in proposito il dovere del nostro Ufficio di fornire risposte certe ed esaurienti alle istanze di cittadini volte a rivendicare la necessaria trasparenza al riguardo e sottolineando che ai sensi dell’art. 7 della l.r. 9.12.1981, n. 50 “nessun diniego e nessun segreto d’ufficio può essere opposto al Difensore civico”.

L’Ufficio ha quindi dato comunicazione alla Procura regionale presso la sezione giurisdizionale per il Piemonte della Corte dei Conti e formulato i seguenti quesiti, in riferimento ai quali, peraltro, il Ministero non ha, a tutt’oggi, fornito alcun riscontro,:

1. che cosa si intende sul piano tecnico, sostanziale e normativo (intendendosi per “normativo” il riferimento a norme primarie) per “opera strategica di interesse nazionale” essendo venuti meno i presupposti per la qualificazione della tratta in questione quale opera autostradale, trattandosi di “strada di collegamento extraurbano”;
2. quali sono i presupposti di fatto che hanno determinato la classificazione del tracciato della tangenziale quale opera strategica di interesse nazionale e, conseguentemente sottoposto la realizzazione del progetto alla disciplina della legge obiettivo;
3. se sia stata effettuata, e in che termini, la verifica del costo per la realizzazione dell’opera quale “strategica di interesse nazionale” a fronte di alternative possibilità capaci, in ipotesi, di realizzare economie, in funzione della qualificazione dell’opera quale strada di collegamento extra-urbana.

**FOCUS: PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO
AMMINISTRATIVO - ACCESSO DOCUMENTALE,
DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI DEGLI
ENTI LOCALI, INFORMAZIONE AMBIENTALE. ⁵**

***Modus operandi del Difensore civico nella trattazione
delle richieste di riesame di diniego di accesso
documentale.***

In materia di accesso documentale con l'art. 25 della L. 241/1990 e s.m.i. è stata attribuita al Difensore civico regionale, in alternativa al ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R., la competenza a ricevere richieste di riesame nelle ipotesi in cui l'amministrazione abbia rifiutato espressamente o tacitamente la richiesta di accesso.

Il Difensore civico, preso atto delle richieste di riesame o, comunque degli esposti in materia di accesso documentale che pervengono costantemente all'indirizzo dell'Ufficio, si è posto innanzitutto il problema di individuare, nel rispetto della vigente normativa, modalità di trattazione delle relative pratiche quanto più efficaci e omogenee .

A tal fine è stata elaborato la circolare n.1/2010 (che si allega) indirizzata ai Funzionari del Difensore civico, laddove, dopo aver enunciato i "Principi di riferimento" che attengono a tale tipologia di attività, sono state enunciate le "modalità operative in tema di accesso", individuando tempi e modi dell' intervento richiesto dal

⁵ Il presente "Focus" è stato realizzato dal Difensore civico con la collaborazione del Dott. Mazzucco, del Dott. De Lucia e della Dott.ssa Zito.

cittadino ed è stato altresì approntato a favore dei cittadini un facsimile di ricorso per riesame di diniego di accesso.

Interventi svolti

Soffermandoci ora sulle tipologie principali di pratiche che hanno caratterizzato l'attività della Difesa civica nel 2010 in materia di partecipazione al procedimento amministrativo, possiamo evidenziare:

- a) le richieste di riesame delle determinazioni di diniego espresso o tacito o di differimento dell'accesso a documenti amministrativi opposte dalle Amministrazioni regionali e dagli Enti Locali, formulate da cittadini;
- b) gli esposti provenienti da Consiglieri comunali di minoranza, concernenti lesioni a diritti e prerogative loro attributi dalla legge, con particolare riferimento all'accesso ad atti e informazioni;
- c) questioni riguardanti l'accesso a informazioni in materia ambientale, esposte da singoli cittadini o Associazioni.

Per quanto concerne la tipologia sub a), si può affermare che il parere del Difensore civico in ordine alla legittimità/illegittimità del diniego di accesso, spesso accompagnato e preceduto da comunicazioni dell'Ufficio, anche informali, dirette a provocare chiarimenti a fronte di ipotetiche incomprensioni o esplicite comunicazioni intercorse tra le "parti", è stato recepito dalle Amministrazioni coinvolte nella totalità dei casi .

Per quanto attiene alla tipologia sub b), riguardante diritti e prerogative dei Consiglieri di minoranza, va innanzitutto chiarito che a fronte degli esposti pervenuti la Difesa civica ha ritenuto

utile e opportuno fornire informazioni generali, allo scopo di contribuire, nel segno delle competenze attribuite all'Ufficio del Difensore Civico regionale, a far sì che quanti siano investiti di una pubblica funzione possano svolgere le correlate attività nel modo più funzionale possibile, nonché allo scopo di fornire strumenti che, adeguatamente intesi, possano evitare eventuali situazioni di contenzioso.

Per quanto riguarda il quadro normativo di riferimento, gli organi del Comune (ma lo stesso discorso è valido anche per la Provincia) sono previsti e disciplinati agli artt. 36 e ss. Del d.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche (c.d. Testo Unico Enti locali).

Più precisamente, le disposizioni che riguardano direttamente le prerogative del consigliere sono contenute agli artt. 43 e 44 T.U. che demandano, in parte, per la successiva concreta attuazione, allo Statuto e al regolamento comunale.

L'art. 43 T.U. rubricato "Diritti dei consiglieri reca : "i consiglieri comunali... [...] .hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio [...] .I consiglieri comunali ..[...] ..hanno diritto di ottenere dagli uffici ..[...] del Comune ...[...]..nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge. Il Sindaco [...] o gli assessori [...] delegati rispondono, entro 30 giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri. Le modalità della presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate dallo Statuto e dal regolamento consiliare..[...]".

L'art. 44 T.U. rubricato : “Garanzie delle minoranze e controllo consiliare”, reca :“Lo statuto prevede le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze [...]”.

A tale proposito, meritano di essere citate alcune decisioni assunte dal Consiglio di Stato e dalla Corte di Cassazione, in quanto chiarificatrici della portata e dell'estensione delle prerogative attribuite ai consiglieri comunali.

Innanzitutto è pacifico che i diritti previsti dall'art. 43 T.U. siano esercitabili sia dai consiglieri di minoranza che da quelli di maggioranza.

Con sentenza n. 4855/2006, il Consiglio di Stato statuisce espressamente che la funzione del Consigliere comunale di cui all'art. 43 T.U. “è quella di verificare che il Sindaco e la Giunta municipale esercitino correttamente la loro funzione [...] e ancora: “ l'accesso del consigliere comunale [...] è un istituto giuridico posto al fine di consentire al consigliere comunale di poter esercitare il proprio mandato, verificando e controllando il comportamento degli organi istituzionali decisionali del Comune”.

Con la decisione n. 7900/2004 il Consiglio di Stato precisa ulteriormente che l'esercizio dei diritti posti all'art. 43 T.U. è diretto a “...consentire la valutazione della correttezza ed efficacia dell'operato dell'amministrazione...”

Peraltro nessun diniego può essere opposto al consigliere comunale, che ha il diritto di svolgere il c.d. “sindacato ispettivo” motivando le proprie richieste con “l'espletamento del proprio mandato”, senza che sia all'uopo necessaria un'ulteriore motivazione. Tale sindacato ispettivo può svolgersi, in relazione ai diversi procedimenti amministrativi, anche sui c.d. “atti interni”.

Anche la Cassazione è intervenuta sul punto, statuendo (tra le altre con sentenza n. 21163 del 2009), che la condotta del segretario comunale, il quale ometta di rispondere nei termini di legge alle richieste formulate dai consiglieri, integra il reato di omissione di atti d'ufficio, punito ai sensi dell'art. 328 del codice penale.

Per quanto riguarda le questioni di cui alla tipologia sub c), ovvero nella materia ambientale, anche alla luce delle recenti modifiche legislative introdotte dal D.Lgs.29 giugno 2010 n.128 al D.Lgs.152/2006, l'intervento della Difesa civica si è modulato nei singoli casi, tenuto conto che nella vigente normativa in materia viene riconosciuto l'accesso alle informazioni relative allo stato dell'ambiente e del paesaggio a "chiunque", escludendo l'onere di dimostrare la sussistenza di un qualunque più specifico interesse; in questo modo estendendo il principio, sancito dalla Convenzione di Aarhus, della massima trasparenza sullo stato dell'ambiente e del paesaggio nel territorio nazionale anche alle procedure di valutazione di incidenza ambientale, quale vicenda che interessa di per sè tutti i cittadini.

Un caso particolare riguardante richiesta di accesso a documentazione detenuta dall'Ufficio del Difensore civico

Un cittadino si è rivolto al Difensore civico lamentando un caso di disparità di trattamento da parte di un'agenzia per il lavoro per ragioni di nazionalità.

Esaminata la normativa di riferimento, l'Ufficio rileva la presunta violazione di una norma portata dal d. lgs. 276/2003 (c.d. "Riforma Biagi"), che, all'art. 10, vieta alle agenzie per il lavoro trattamenti discriminatori basati, tra l'altro, sull'origine nazionale dell'utente.

Pertanto, viene inviata una richiesta di chiarimenti alle PP.AA. competenti in materia e, per conoscenza, all'agenzia per il lavoro.

La ridetta agenzia riscontra la lettera dell'Ufficio chiedendo informazioni sulle generalità del cittadino reclamante, oltre alla copia dell'esposto presentato, allo scopo di tutelare le proprie ragioni.

Il Difensore civico risponde negando l'accesso alla documentazione richiesta e motivando tale diniego.

Più precisamente, il Difensore civico, dopo aver evidenziato la natura di terzietà e garanzia del proprio Ufficio, sottolinea come, trattandosi di "esposto - segnalazione" di un soggetto privato e non di "documento amministrativo", non sia applicabile alla fattispecie la disciplina prevista dalla legge 241/1990 sul procedimento.

Di conseguenza, è stato attuato un importante principio che, in coerenza con la normativa di riferimento e anche con le Regole Deontologiche dell'Ufficio del Difensore civico regionale (art. 2 "Principi ispiratori: Autonomia dell'Ufficio - Riservatezza"), impone all'Ufficio la tutela delle "fonti" da cui provengano informazioni potenzialmente lesive delle situazioni giuridiche di terzi, evitando così l'esposizione a rischi di controversie giudiziarie delle persone che si rivolgono al Difensore civico.

FOCUS: FISCO – BUROCRAZIE E CITTADINI ⁶***Problemi di chiara leggibilità e trasparenza di “Avvisi di pagamento” di Canone Occupazione Spazi e Aree Pubbliche: indagine e risultati intervento.***

Sono pervenute a questo Ufficio nel mese di luglio 2010 segnalazioni e comunque notizie in ordine alla ricezione da parte dei cittadini torinesi di “Avviso di pagamento” di Canone Occupazione Spazi e Aree Pubbliche trasmesso per conto di codesto Comune dalla Società di riscossione Soris.

L'intervento conseguentemente svolto dal Difensore civico è derivato dalla necessità di rendere trasparente oltre che efficiente e razionale l'attività accertatrice ovvero impositiva, nell'interesse degli utenti, ma, in definitiva, nell'interesse più generale dello stesso Ente impositore, capace, in tal modo, di razionalizzare la propria azione, di evitare incomprensioni e/o contestazioni foriere di possibile contenzioso, ponendo l'utente nella condizione di conoscere chiaramente le ragioni della pretesa impositiva e le sue motivazioni, i modi di determinazione della pretesa e i mezzi per poter far valere eventuali, pretesi o presunti diritti nelle competenti sedi .

Tutto ciò, nell'ambito dei doveri propri dell'Ufficio della Difesa civica, alla quale compete *ex lege* il potere-dovere di prospettare all'Amministrazione ogni elemento di criticità rinvenuto nell'applicazione di norme primarie, anche suggerendo ogni

⁶ Il presente “Focus” è stato realizzato dal Difensore civico con la collaborazione del Dott. De Lucia, del Dott. Mazzucco e della Dott.ssa Mignosi.

ipotetica soluzione idonea a porre rimedio alle stesse criticità, comunque migliorando l'azione amministrativa.

Nel caso in questione, dalle segnalazioni e dall'indagine svolta è emerso un problema di chiara leggibilità e trasparenza degli atti in questione, in quanto non qualificati con precisione con riguardo alla loro natura e tipologia; non potendosi, tra l'altro, ricavare chiaramente dalla loro lettura la motivazione dell'imposizione, preso atto del solo riferimento a "Regolamento approvato dal Consiglio comunale in data 21.12.1998 e s.m.i.", senza che il cittadino, spesso poco avvezzo alla frequentazione di mezzi telematici, sia messo nella condizione di sapere dove poter leggere il Regolamento stesso.

In tale ambito, è stato ulteriormente rappresentato all'Amministrazione coinvolta l'aumento considerevole dell'importo addebitato rispetto all'annualità precedente, con modalità, secondo gli esponenti, non chiare, obiettive e trasparenti, senza che il sintetico riferimento al predetto Regolamento potesse effettivamente consentire la chiara ed esplicita percezione delle motivazioni dell'incremento e dell'entità stessa della tariffa praticata.

In proposito, il Difensore civico, oltre a richiedere all'Amministrazione comunale ed alla Società di riscossioni coinvolte informazioni e chiarimenti riguardo alle problematiche sopra descritte, ha suggerito agli Enti stessi di integrare le comunicazioni indirizzate ai cittadini, avvalendosi anche, in ipotesi di modalità di comunicazione pubbliche.

A significativo riscontro dell'intervento della Difesa civica, non solo riferito al caso in questione ma a valenza generale, finalizzato ad un'effettiva realizzazione, nell'ambito dei rapporti tributari e nel rispetto della normativa vigente, di un quadro quanto più

chiaro e trasparente sui diritti/doveri del contribuente e sulle prerogative dell'Ente impositore, il Presidente della Società di riscossioni SORIS, a conferma di una positiva comprensione dei contenuti e delle finalità proprie dell'attività svolta dal Difensore civico, ha confermato "in via immediata, comunque, che nella redazione dei prossimi avvisi, tenendo in considerazione i suggerimenti, verranno riportati maggiori dettagli e precisazioni per meglio comprendere le ragioni di quanto richiesto... In particolare verranno riportati gli estremi della deliberazione comunale che definisce le tariffe per l'anno di riferimento (e non solo quelli, già riportati, della deliberazione che ha approvato il regolamento COSAP)... valutando la possibilità di inviare, su ulteriore foglio allegato, una tabella riepilogativa dei dati di cui alla citata delibera annuale, da cui possa desumersi il criterio di determinazione della tariffa applicata dagli Uffici Comunali "

La sanatoria fiscale di tasse automobilistiche. Un caso di cattiva amministrazione.

E' stato richiesto l'intervento dell'Ufficio del Difensore Civico sulla materia del condono di tasse automobilistiche non regolarmente versate.

L'esponente ha evidenziato che, su invito dell'ente riscossore, aveva ritenuto di aderire, nell'anno 2003, alla facoltà prevista dall'art. 12 della Legge 27.12.2002, n. 289 (c.d. condono), ovvero quella di versare il 25% dell'importo iscritto a ruolo per il mancato pagamento della tassa automobilistica relativa all'anno 1996, che non era stata a suo tempo tempestivamente versata, a causa della situazione di precarietà economica e di salute dell'interessato.

Il versamento di tale somma, effettuato in data 30.09.2003, avrebbe estinto il debito in base alla disposizione del comma 1 dell'articolo 12 della citata legge 289/2002.

In proposito, si evidenzia che pur facendo capo la tassazione per l'anno 1996 all'Ente Regione, tuttavia l'accertamento e la riscossione erano rimessi ex lege all'Agenzia delle Entrate, in un regime transitorio che ha provocato più di un problema ai contribuenti e agli uffici. Solo dall'01.01.1999 accertamento e riscossione, ai sensi della L. n. 449/1997, sono stati attribuiti alle Regioni.

Problematiche emerse nel corso dell'indagine.

Certamente la vicenda appare poco coerente, senz'altro sotto il profilo temporale, con l'esigenza di garantire efficienza e buon andamento dell'azione amministrativa.

L'Ufficio, a seguito di istruttoria, ha provveduto ad accertare che l'interessato, in data 30.09.2003, come egli stesso ha riferito, e come si ricava anche dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate notificato all'interessato l'8.03.2010, ha provveduto a pagare il 25% dell'importo iscritto a ruolo, ritenendo in buona fede, in tal modo, di potersi avvalere, a titolo esaustivo, del condono previsto dalla legge n. 289/2002.

Solo in data 08.03.2010, a distanza di circa 15 anni dalla violazione contestata, sarebbe a lui pervenuto il provvedimento emesso dalla locale Agenzia delle Entrate, che gli comunicava di aver "constatato l'assenza di uno dei requisiti previsti dalla disposizione agevolativa, per cui la relativa definizione non è valida ...", con richiesta di pagamento dell'intera somma iscritta a ruolo e relativi interessi di mora.

Ulteriormente, deve sottolinearsi che, medio tempore, con Legge Regione Piemonte 23 settembre 2003 n. 23, sul presupposto dell'intervenuta prescrizione relativa alle precedenti annualità, è stata introdotta la definizione agevolata della tassa automobilistica per gli anni 1999, 2000 e 2001.

Viceversa, ritenendo di potere fare perno sulla normativa precedente, in specie il D. Lgs. 504/'92, che regolava accertamento e riscossione della tassa, il cui gettito pure risultava già attribuito alle Regioni, l'Agenzia delle Entrate, e ulteriormente anche Equitalia Nomos s.p.a., (quest'ultima notificando il ruolo il 10 marzo u.s.), ha preteso di addebitare al Sig. Ferrino non solo gli importi tutti dovuti in eccedenza rispetto al 25% già corrisposto, ma ulteriormente anche interessi e spese di emissione del ruolo e di notifica.

L'Ufficio, nel caso in questione, ritiene la vicenda possa apparire quale espressione di cattiva amministrazione, consistente in particolare nella carente trasparenza e chiarezza nei riguardi dell'interessato, nonché nel ritardo ingiustificato relativo alla conclusione del procedimento.

Tipologia di azioni effettuate. Rimedi suggeriti.

1) Richiesta di riesame al competente Ufficio locale dell'Agenzia dell'Entrate

L'Ufficio del Difensore Civico, visto che il reclamo del Sig. F.C. risultava fondato, ha ritenuto di aprire un'indagine sulla questione, finalizzata a rendere chiara e trasparente la vicenda, ciò che rientra tra i compiti primari della funzione della Difesa Civica.